

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

(Provincia di Vicenza)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE/GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale del Comune di Cogollo del Cengio, con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

Il Comune di Cogollo del Cengio, che di seguito per brevità verrà chiamato "Comune", rappresentato dalla Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

E

Il/La, che di seguito per brevità verrà chiamata "Concessionario", con sede legale in P.IVA/C.F.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 CONTENUTO DELL'ACCORDO

Il Comune di Cogollo del Cengio allo scopo di incoraggiare la pratica sportiva, intesa come sana occupazione del tempo libero, concede le aree di proprietà comunali individuate (Fg. 27, Mapp. 1120) presso gli impianti sportivi di Via San Cristoforo e precisamente il campo da tennis e provvisoriamente gli spogliatoi del campo da calcio annessi, come da planimetria allegata alla presente convenzione;

Art. 2 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'associazione sportiva in qualità di concessionario/gestore è responsabile della gestione, conservazione e custodia dei campi e annessi impianti esistenti, assumendomi l'onere della manutenzione ordinaria per l'ordinaria che comprende:

- La provvista di materiali sportivo e/o tecnico occorrente per l'ordinaria attività;
- La pulizia degli impianti;
- La piccola manutenzione e gli interventi per l'ordinario funzionamento della struttura sportiva, con particolare cura della buona conservazione ed al regolare utilizzo degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, nonché delle pavimentazioni e dei serramenti ecc.;
- La custodia e buona conservazione del manto sintetico necessari per evitare danni alle finiture;
- La manutenzione ordinaria dell'area circostante i campi da tennis esistenti da intendersi come pulizie nella zona circostante per una larghezza di 5 mt;

- Mantenimento tariffa oraria invariata;

Art. 3 ONERI A CARICO DEL COMUNE

- L'energia elettrica, compresa illuminazione del campo da tennis gestita con la gettoniera, continuerà ad essere di competenza del Comune;
- Manutenzioni straordinarie;

Art.4 - DURATA

La durata della presente convenzione è fissata in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

Art.5 - TARIFFE

L'applicazione delle tariffe, da parte del concessionario, secondo la Delibera di Giunta comunale n. 57 del 24.06.2019 e così specificate:

- Tariffa oraria € 5,00;
- Tariffa oraria illuminazione € 5,00;

Art.6 - CANONE

Il canone annuo che il gestore dovrà corrispondere al Comune è stabilito pari al 50% degli introiti derivanti dall'utilizzo da parte degli utenti (tramite prenotazione oraria del campo da gioco), da versarsi all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza della convenzione;

Art.7 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il gestore dovrà improntare la gestione al criterio della massima fruibilità dell'impianto da parte di tutti i cittadini e, in particolare, dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a) Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
- b) Apertura e chiusura dell'impianto sportivo garantendo le attività programmate come da apposito calendario che dovrà essere concordato con il Comune;
- c) Vigilanza sul corretto uso dell'impianto;

Art. 8 – RESPONSABILITÀ

Il Comune di Cogollo del Cengio con la concessione dell'impianto resta esonerato da ogni effetto, da qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento di manifestazioni, tornei o altro promosse dal concessionario, concordandone a priori la modalità di svolgimento.

L'assicurazione per eventuali danni a terzi per l'uso dei campi e degli impianti in genere sarà assunto dal Concessionario che dovrà depositare presso gli uffici copia della polizza relativa. E' a carico dell'amministrazione comunale l'assicurazione per le strutture fisse.

Il concessionario è tenuto a ripristinare gli impianti e le attrezzature mobili a fronte di eventuali danni, per i quali potrà rivalersi nei confronti di terzi.

Ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e a cose di terzi inerenti l'attività sportiva rimane comunque a carico del concessionario.

Sia il concessionario che il conducente sono esoneranti da qualsiasi responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali denunciati dai soci o da terzi all'interno degli impianti.

Entro tre mesi dalla scadenza della presente convenzione è data facoltà alle parti di valutare l'opportunità del rinnovo della stessa e eventuali nuove condizioni. In ogni caso è vietato il tacito rinnovo.

Art. 9 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna al termine della presente convenzione a riconsegnare l'area concessa ripristinata nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata.

Art. 10 – DIVIETO DI SUB CESSIONE DELL'IMPIANTO

Al concessionario è fatto esplicito divieto di sub concedere a terzi la gestione in tutto o in parte dell'impianto, salvo esplicita autorizzazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art.11 – DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO

L'amministrazione potrà in qualsiasi periodo utilizzare il campo da tennis per eventi/manifestazioni previo adeguato preavviso.

Art.12 - CONTROLLI

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare l'area concessa per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

Letto e sottoscritto

Cogollo del Cengio,

Per il Comune di Cogollo del Cengio
Responsabile Area Tecnica

Il Concessionario
